

Allegato “7a”

SCHEMA DI CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO

TRA

FINLOMBARDA S.p.a., Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia, con sede legale in Milano, P.zza Belgioioso 2, capitale sociale pari ad Euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 146966, vol. 3641 fasc. 16, C.F. e P.IVA n. 01445100157, in persona del [•], il quale interviene alla stipula del presente Contratto in forza dei poteri a lui conferiti giusta delibera del [•], in data [•] (per brevità, in seguito, “Finlombarda”)

E

[•], con sede in [•], via [•], n. [•], in persona del [•], il quale interviene alla stipula del presente Contratto in forza dei poteri a lui conferiti giusta delibera del [•], in data [•] (per brevità, in seguito, “Beneficiario”);

PREMESSO

1. che la Giunta Regionale, con delibere n. 7/3839 del 16/03/2001 e n. 7/6356 del 05/10/2001, in attuazione dell’art. 3 della l.r. n. 7/1993, ha individuato, rispettivamente, i Comuni e le specializzazioni produttive che fanno parte dei sedici distretti industriali lombardi e le filiere che fanno parte dei cinque meta-distretti industriali lombardi;
2. che, in attuazione di quanto previsto dal punto 3 della Delibera n. 7/3839, la Giunta Regionale ha approvato, con delibera n. 7/11384 del 29/11/2002, il documento recante “*Criteri per l’organizzazione e lo sviluppo dei distretti industriali*” (per brevità, in seguito, “Documento”);
3. che il Documento disciplina le modalità di attuazione e i criteri per la presentazione, approvazione e realizzazione dei programmi di sviluppo dei distretti nonché le modalità e le procedure per la presentazione dei progetti;
4. che la Giunta Regionale, con delibera n. 11384 del 29/11/2002, ha istituito un “*Fondo per l’attuazione delle politiche regionali per lo sviluppo dell’eccellenza e della competitività dei distretti e dei meta-distretti lombardi*” (per brevità, in seguito, “Fondo”);
5. che la Giunta Regionale, con delibera n. 11384 del 29/11/2002, ha identificato Finlombarda come soggetto incaricato della gestione del Fondo, nonché delle attività di assistenza tecnica;
6. che in data 2 dicembre 2002 la Regione Lombardia e Finlombarda hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto la costituzione ed il funzionamento del Fondo, nonché l’affidamento a Finlombarda dell’incarico di gestire, quale mandataria senza rappresentanza della Regione, il Fondo medesimo;

7. che in data [•] è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. [•] il Bando di invito a presentare proposte per la promozione dell'eccellenza nei meta distretti industriali della Lombardia per il "Sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo", per il "Sostegno ai progetti integrati di ricerca e sviluppo e di investimento e di innovazione";

8. che, a seguito di domanda presentata dal Beneficiario, la Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo (di seguito, "Direzione Responsabile") ha disposto, con decreto n. [•] in data [•], la concessione a favore del Beneficiario di un contributo per un importo complessivo pari ad Euro [•] (€[•]/00);

9. che in data [•] la Direzione Responsabile ha autorizzato Finlombarda ad erogare il contributo concesso, previa stipulazione del presente Contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

"Premesse"

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO 2

"Oggetto"

1. Finlombarda accorda al Beneficiario, che accetta, un contributo a fondo perduto ammontante complessivamente ad Euro [•] (€ [•]/00) per la realizzazione di [•] [DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI PROGETTO FINANZIATO].

ARTICOLO 3

"Caratteristiche e modalità di erogazione del contributo"

1. Finlombarda, previa verifica della disponibilità di risorse finanziarie sul Fondo, eroga al Beneficiario il contributo di cui all'articolo precedente in [•] *tranche*.

2. La *tranche* a titolo di anticipo e per un importo non superiore al [•]% ([•] per cento) del contributo concesso, viene erogata, entro [•] ([•]) giorni dalla stipulazione del presente Contratto e previa acquisizione specifica fideiussione (di cui all'articolo 8 del presente Contratto).

3. L'erogazione della *tranche a saldo* a favore del Beneficiario avviene, di norma, entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento di apposita autorizzazione della Direzione Responsabile inviata a Finlombarda.

4. L'autorizzazione all'erogazione del saldo, viene rilasciata dalla Direzione Responsabile previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione Responsabile su richiesta del Soggetto Beneficiario corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto, dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, e previa valutazione dei risultati del progetto da eseguirsi sulla base di apposita relazione inviata dal Soggetto Beneficiario.

6. Le erogazioni hanno luogo mediante versamento delle somme sul conto corrente n. [•] intestato al Beneficiario, acceso presso la Banca [•], agenzia n. [•], via [•], n. [•],[•] (CAB [•], ABI [•]).

ARTICOLO 4

“Responsabilità”

1. Finlombarda non è responsabile di ritardi o inadempimenti relativi alle erogazioni del contributo, qualora gli stessi siano dovuti a carenza o esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo.

ARTICOLO 5

“Sospensione delle erogazioni”

1. Finlombarda sospende l'erogazione del contributo a favore del Beneficiario su specifica disposizione, in tal senso, da parte della Direzione Responsabile che abbia accertato inadempimenti, irregolarità o ritardi nella realizzazione del progetto.
2. La sospensione decorre dalla data di ricezione, da parte di Finlombarda, della comunicazione inviata dalla Direzione Responsabile ed opera sino alla comunicazione di cessazione della sospensione da parte della medesima Direzione.

ARTICOLO 6

“Risoluzione del Contratto”

1. Finlombarda, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede alla risoluzione del presente Contratto in caso di gravi inadempimenti da parte del Beneficiario agli obblighi di cui al Bando in oggetto, al modello di domanda allegato al bando, nonché agli impegni assunti con il presente Contratto.
2. La revoca del contributo da parte della Direzione Responsabile comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, il Beneficiario è tenuto alla restituzione di tutte le somme erogate, maggiorate degli interessi di mora maturati sulla somma erogata e calcolati al tasso euribor rilevato trimestralmente ed aumentato di 5 (cinque) punti percentuali, entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione del Contratto da parte di Finlombarda.

ARTICOLO 7

“Rinuncia al contributo”

1. Il Beneficiario, qualora intenda rinunciare all'intervento finanziario ovvero alla realizzazione del progetto, dovrà darne immediata notizia alla Direzione Responsabile e a Finlombarda mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione di recesso dal presente Contratto alle condizioni stabilite dal comma seguente.
2. In caso di esercizio della facoltà di recesso, qualora sia già stata erogata una *tranche*, il Beneficiario si obbliga a restituire tutte le somme erogate, degli interessi di mora maturati sulla somma erogata e calcolati al tasso euribor rilevato trimestralmente ed aumentato di 5 (cinque) punti percentuali, entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di recesso di cui al comma precedente.

ARTICOLO 8

“Garanzie”

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, il Beneficiario ha rilasciato a favore di Finlombarda apposita fideiussione bancaria o assicurativa incondizionata per un importo pari al 100% dell'anticipazione richiesta e concessa, recante l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione, nonché l'operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta di Finlombarda.

ARTICOLO 9

“Contenzioso”

1. Il Beneficiario prende atto che Finlombarda, che gestisce il Fondo quale mandataria senza rappresentanza della Regione Lombardia, è sollevata dalla propria mandante dall'intraprendere qualsiasi azione legale nei confronti del Beneficiario, essendo riservato alla Regione stessa l'esercizio di tali azioni, ivi incluso l'eventuale recupero forzoso delle somme a qualsiasi titolo dovute.

ARTICOLO 10

“Spese ed Oneri”

1. Le spese del presente Contratto, nonché le eventuali spese conseguenti ed accessorie sono integralmente poste a carico del Beneficiario.

ARTICOLO 11

“Foro competente”

1. Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione e/o esecuzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, li [•].

FINLOMBARDA S.p.A. BENEFICIARIO

Il Beneficiario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, di approvare specificamente le seguenti clausole:

- 1) articolo 4 “Responsabilità”;
- 2) articolo 5 “Sospensione delle erogazioni”;
- 3) articolo 6 “Risoluzione del Contratto”;
- 4) articolo 7 “Rinuncia all'intervento finanziario”;
- 5) articolo 9 “Contenzioso”;
- 6) articolo 11 “Foro competente”.

Milano, li [•].

BENEFICIARIO

Allegato “7b”

SCHEMA DI CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO

TRA

FINLOMBARDA S.p.a., Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia, con sede legale in Milano, P.zza Belgioioso 2, capitale sociale pari ad Euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 146966, vol. 3641 fasc. 16, C.F. e P.IVA n. 01445100157, in persona del [•], il quale interviene alla stipula del presente Contratto in forza dei poteri a lui conferiti giusta delibera del [•], in data [•] (per brevità, in seguito, “Finlombarda”)

E

[•], con sede in [•], via [•], n. [•], in persona del [•], il quale interviene alla stipula del presente Contratto in forza dei poteri a lui conferiti giusta delibera del [•], in data [•] (per brevità, in seguito, “Beneficiario”);

PREMESSO

1. che la Giunta Regionale, con delibere n. 7/3839 del 16/03/2001 e n. 7/6356 del 05/10/2001, in attuazione dell’art. 3 della l.r. n. 7/1993, ha individuato, rispettivamente, i Comuni e le specializzazioni produttive che fanno parte dei sedici distretti industriali lombardi e le filiere che fanno parte dei cinque meta-distretti industriali lombardi;
2. che, in attuazione di quanto previsto dal punto 3 della Delibera n. 7/3839, la Giunta Regionale ha approvato, con delibera n. 7/11384 del 29/11/2002, il documento recante “*Criteri per l’organizzazione e lo sviluppo dei distretti industriali*” (per brevità, in seguito, “Documento”);
3. che il Documento disciplina le modalità di attuazione e i criteri per la presentazione, approvazione e realizzazione dei programmi di sviluppo dei distretti nonché le modalità e le procedure per la presentazione dei progetti;
4. che la Giunta Regionale, con delibera n. 11384 del 29/11/2002, ha istituito un “*Fondo per l’attuazione delle politiche regionali per lo sviluppo dell’eccellenza e della competitività dei distretti e dei meta-distretti lombardi*” (per brevità, in seguito, “Fondo”);
5. che la Giunta Regionale, con delibera n. 11384 del 29/11/2002, ha identificato Finlombarda come soggetto incaricato della gestione del Fondo, nonché delle attività di assistenza tecnica;
6. che in data 2 dicembre 2002 la Regione Lombardia e Finlombarda hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto la costituzione ed il funzionamento del Fondo, nonché l’affidamento a Finlombarda dell’incarico di gestire, quale mandataria senza rappresentanza della Regione, il Fondo medesimo;

7. che in data [•] è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. [•] il Bando di invito a presentare proposte per la promozione dell'eccellenza nei meta distretti industriali della Lombardia per il "Sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo", per il "Sostegno ai progetti integrati di ricerca e sviluppo e di investimento e di innovazione";

8. che, a seguito di domanda presentata dal Beneficiario, la Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo (di seguito, "Direzione Responsabile") ha disposto, con decreto n. [•] in data [•], la concessione a favore del Beneficiario di un contributo per un importo complessivo pari ad Euro [•] (€[•]/00);

9. che in data [•] la Direzione Responsabile ha autorizzato Finlombarda ad erogare il contributo concesso, previa stipulazione del presente Contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

"Premesse"

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO 2

"Oggetto"

1. Finlombarda accorda al Beneficiario, che accetta, un contributo a fondo perduto ammontante complessivamente ad Euro [•] (€ [•]/00) per la realizzazione di [•] [DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI PROGETTO FINANZIATO].

ARTICOLO 3

"Caratteristiche e modalità di erogazione del contributo"

1. Finlombarda, previa verifica della disponibilità di risorse finanziarie sul Fondo, eroga al Beneficiario il contributo di cui all'articolo precedente in unica *tranche*.

2. L'erogazione della *tranche a saldo* a favore del Beneficiario avviene, di norma, entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento di apposita autorizzazione della Direzione Responsabile inviata a Finlombarda.

4. L'autorizzazione all'erogazione del saldo, viene rilasciata dalla Direzione Responsabile previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione Responsabile su richiesta del Soggetto Beneficiario corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto, dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, e previa valutazione dei risultati del progetto da eseguirsi sulla base di apposita relazione inviata dal Soggetto Beneficiario.

6. Le erogazioni hanno luogo mediante versamento delle somme sul conto corrente n. [•] intestato al Beneficiario, acceso presso la Banca [•], agenzia n. [•], via [•], n. [•],[•] (CAB [•], ABI [•]).

ARTICOLO 4

"Responsabilità"

1. Finlombarda non è responsabile di ritardi o inadempimenti relativi alle erogazioni del contributo, qualora gli stessi siano dovuti a carenza o esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo.

ARTICOLO 5

“Sospensione delle erogazioni”

1. Finlombarda sospende l'erogazione del contributo a favore del Beneficiario su specifica disposizione, in tal senso, da parte della Direzione Responsabile che abbia accertato inadempimenti, irregolarità o ritardi nella realizzazione del progetto.
2. La sospensione decorre dalla data di ricezione, da parte di Finlombarda, della comunicazione inviata dalla Direzione Responsabile ed opera sino alla comunicazione di cessazione della sospensione da parte della medesima Direzione.

ARTICOLO 6

“Risoluzione del Contratto”

1. Finlombarda, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede alla risoluzione del presente Contratto in caso di gravi inadempimenti da parte del Beneficiario agli obblighi di cui al Bando in oggetto, al modello di domanda allegato al bando, nonché agli impegni assunti con il presente Contratto.
2. La revoca del contributo da parte della Direzione Responsabile comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, il Beneficiario è tenuto alla restituzione di tutte le somme erogate, maggiorate degli interessi di mora maturati sulla somma erogata e calcolati al tasso euribor rilevato trimestralmente ed aumentato di 5 (cinque) punti percentuali, entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione del Contratto da parte di Finlombarda.

ARTICOLO 7

“Rinuncia al contributo”

1. Il Beneficiario, qualora intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, dovrà darne immediata notizia alla Direzione Responsabile e a Finlombarda mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione di recesso dal presente Contratto alle condizioni stabilite dal comma seguente.
2. In caso di esercizio della facoltà di recesso, qualora sia già stata erogata una *tranche*, il Beneficiario si obbliga a restituire tutte le somme erogate, degli interessi di mora maturati sulla somma erogata e calcolati al tasso euribor rilevato trimestralmente ed aumentato di 5 (cinque) punti percentuali, entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di recesso di cui al comma precedente.

ARTICOLO 8

“Contenzioso”

1. Il Beneficiario prende atto che Finlombarda, che gestisce il Fondo quale mandataria senza rappresentanza della Regione Lombardia, è sollevata dalla propria mandante dall'intraprendere qualsiasi azione legale nei confronti del Beneficiario, essendo

riservato alla Regione stessa l'esercizio di tali azioni, ivi incluso l'eventuale recupero forzoso delle somme a qualsiasi titolo dovute.

ARTICOLO 9

“Spese ed Oneri”

1. Le spese del presente Contratto, nonché le eventuali spese conseguenti ed accessorie sono integralmente poste a carico del Beneficiario.

ARTICOLO 10

“Foro competente”

1. Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione e/o esecuzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, li [•].

FINLOMBARDA S.p.A. BENEFICIARIO

Il Beneficiario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, di approvare specificamente le seguenti clausole:

- 1) articolo 4 “Responsabilità”;
- 2) articolo 5 “Sospensione delle erogazioni”;
- 3) articolo 6 “Risoluzione del Contratto”;
- 4) articolo 7 “Rinuncia all'intervento finanziario”;
- 5) articolo 9 “Contenzioso”;
- 6) articolo 11 “Foro competente”.

Milano, li [•].

BENEFICIARIO
